



Istituto Comprensivo Statale "De Amicis-Milizia"

Via R. Lombardi, 7 - 72024 Oria (BR)

tel. 0831845555 telefax: 0831.845016

C.M. bric825006 C.F. 80003090745 e-mail: bric825006@istruzione.it



Unione Europea
FONDI "Competenza per lo Sviluppo" (FSE)
P.O.N. - Ambiente per l'apprendimento (FESR)
D.G. Cooperazione Affari Sociali e per Opportunità
D.G. Politiche Regionali



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Uff. 10/10
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



2007-2013 Con il Fondo Investire nel vostro futuro



Generazioni
Connesse
SAFER INTERNET CENTRE

Circolare n.163

Oria, 30/05/2020

Al Personale Docente

Ai genitori degli alunni

Scuola Primaria e

Scuola Secondaria

Al D.S.G.A.

Al Personale ATA

Al Sito Web

Oggetto: Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti ai sensi dell'O.M. 11 del 16/05/2020

Vista l'O.M. 11 del 16/05/2020 vengono fornite le seguenti Indicazioni Operative per la Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti:

le riunioni degli Organi Collegiali per l'attività di valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 si svolgono **in modalità a distanza**;

l'attività di valutazione trova il suo fondamento nei principi previsti **all'articolo 1 del Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017**, nelle Indicazioni Operative contenute **nell'O.M. 11 del 16/05/2020** e tiene conto dei **criteri** di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni rispetto alle attività di **Didattica a Distanza e alla netiquette**, deliberati dal Collegio dei Docenti del 7 aprile 2020, ad integrazione di quelli già approvati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

In riferimento all'ART.3 dell'O.M. 11 del 16/05/2020

1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, di seguito citato testualmente:

“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel Primo Ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.”

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva **in deroga** alle disposizioni di cui

all'articolo 3, comma 3 del Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, di seguito citato testualmente:
“I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.”

all'articolo 5, comma 1, di seguito citato testualmente:

“Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.”

e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, di seguito citati testualmente:

“c.2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

c.3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'Istituzione Scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

c.4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.”

3. I docenti contitolari della classe o del Consiglio di Classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base **dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza** sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva **anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline**, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

5. Per gli alunni ammessi alla classe **successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi** o comunque di **livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati**, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati,

per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la **certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3** del predetto decreto, di seguito citati testualmente:

c.2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

c.3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

7. Nei casi in cui i docenti del Consiglio di Classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a **situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di Classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.**

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di **esclusione dagli scrutini o dagli esami** emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

In riferimento all'ART. 5 dell'O.M. 11 del 16/05/2020

1. Per gli **alunni con disabilità certificata** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il Piano di Apprendimento Individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto Piano Educativo Individualizzato.

2. Per gli **alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati** ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato. Il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il Piano Didattico Personalizzato

3. Per gli **alunni con bisogni educativi speciali non certificati**, che siano stati destinatari di specifico Piano Didattico Personalizzato, si applica quanto disposto per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati. Il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il Piano Didattico Personalizzato.

In riferimento all'ART. 6 dell'O.M. 11 del 16/05/2020

Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva **tranne che** nel passaggio alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il Consiglio di Classe **predispongono un Piano di Apprendimento Individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il Piano di Apprendimento Individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

2. I docenti contitolari della classe o il Consiglio di Classe individuano, altresì, le **attività didattiche eventualmente non svolte** rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **Piano di Integrazione degli Apprendimenti**.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, le attività relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti, nonché al Piano di Apprendimento Individualizzato, costituiscono **attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020**.

4. Le attività di cui al Piano di Integrazione degli Apprendimenti e al Piano di Apprendimento Individualizzato **integrano**, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia DPR 275/1999, le attività didattiche di cui all'articolo 6 dell'O.M. 11 del 16/05/2020 sono realizzate attraverso **l'organico dell'autonomia**, adottando ogni forma di **flessibilità didattica e organizzativa** e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il Piano di Integrazione degli Apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione **all'albo della scuola** e al **sito web** istituzionale **www.ic1oria.edu.it**.



LA DIRIGENTE
Prof.ssa Russo Maria